

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

559/2015/R/GAS

**IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI VOLTURA CONTRATTUALE
NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII)
PER IL SETTORE DEL GAS NATURALE**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

20 novembre 2015

Premessa

Con la deliberazione 398/2014/R/eel sono state emanate le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale, o voltura, per il settore elettrico.

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'implementazione, per il tramite del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), del processo di voltura anche per il settore del gas naturale e fa seguito alla deliberazione 418/2015/R/com con cui l'Autorità ha approvato, per il settore del gas, disposizioni in tema di accreditamento al SII delle controparti commerciali, di estensione del servizio di pre-check (già attivo per il settore elettrico da ottobre 2014) e di gestione nell'ambito del SII delle anagrafiche messe a disposizione ai sensi del Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG).

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte **entro e non oltre il 18 dicembre 2015**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it**

INDICE

1. Introduzione	4
2. Estensione al settore del gas naturale della regolazione approvata in tema di voltura per il settore elettrico	5
LA REGOLAZIONE APPROVATA PER IL SETTORE ELETTRICO	5
ASPETTI GENERALI DEL PROCESSO	6
LA RILEVAZIONE DEL DATO DI MISURA	12
CONSEGUENZE SU SETTLEMENT GAS E BILANCI PROVVISORI	15
ENTRATA IN VIGORE: FASI ATTUATIVE	18

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si colloca a valle di una serie di provvedimenti approvati negli anni dall'Autorità, da ultimo in linea con le indicazioni del Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018, con specifico riferimento all'obiettivo relativo all'aumento della concorrenza del mercato.
- 1.2 Come ricordato nella deliberazione emanata di recente per il settore del gas naturale - la deliberazione 418/2015/R/com, menzionata in *Premessa* - sin dall'avvio del percorso, l'Autorità ha espresso la volontà di regolare il processo della voltura gas e, in parallelo, di standardizzare i relativi flussi informativi, poiché non esiste ad oggi una regolazione in tema di standard di comunicazione quale quella, ad esempio, prevista per la gestione delle richieste di *switching* (se non per il solo flusso di trasmissione della variazione di alcuni dati di anagrafica, dal venditore verso l'impresa di distribuzione, ai sensi della deliberazione n. 138/04), direttamente per il tramite del SII. Un'analisi dettagliata dei vantaggi collegati a tale riforma è stata presentata nel documento per la consultazione 547/2013/R/com, cui hanno fatto seguito l'approvazione della deliberazione 398/2014/R/eel - sulla quale si tornerà nel paragrafo successivo - e l'approvazione della deliberazione 487/2015/R/eel recante la riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico.
- 1.3 Per il settore elettrico, l'implementazione nell'ambito del SII del processo commerciale noto come voltura è stata definita con la deliberazione 398/2014/R/eel, mentre con il relativo Allegato A è stato individuato il processo; pertanto l'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel costituisce la regolazione di riferimento per l'estensione al settore del gas. Con l'approvazione della suddetta è stato definito in modo ottimale il processo di acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale, o voltura contrattuale semplice (senza cioè la gestione delle cosiddette "attività circuitali" che richiedono in genere interventi di tipo tecnico da parte dell'impresa di distribuzione), prevedendo che tutti gli scambi informativi funzionali alla concretizzazione del medesimo vengano eseguiti in via esclusiva dal SII. Con la deliberazione 419/2015/R/eel è stata fissata all'1 novembre 2015 l'entrata in vigore delle sopraccitate disposizioni, sulla base delle risultanze della fase di sperimentazione condotta dal Gestore del SII.
- 1.4 Partendo da quanto stabilito dall'allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, il presente documento per la consultazione illustra soluzioni in relazione ad aspetti specifici del processo di voltura per il settore del gas naturale, le cui peculiarità richiedono una valutazione di dettaglio, distinguendosi da quanto approvato per il settore elettrico.

2. Estensione al settore del gas naturale della regolazione approvata in tema di voltura per il settore elettrico

LA REGOLAZIONE APPROVATA PER IL SETTORE ELETTRICO

- 2.1 La disciplina in tema di voltura semplice, entrata in vigore per il settore elettrico l'1 novembre 2015, prevede - anche in considerazione delle disposizioni vigenti in materia di *switching* - che il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di prelievo attivo, debba fare richiesta al venditore che già serve quel determinato punto e, come tale, è accreditato al SII in qualità di controparte commerciale del cliente preesistente e abbinato, nel Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), al punto di prelievo o POD (di seguito: controparte commerciale preesistente). Nell'ambito del mercato libero, questi può rifiutare l'esecuzione della voltura al cliente richiedente, il quale potrà rivolgersi ad altro venditore. Prerequisito alla voltura è che siano stati assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito: decreto-legge 47/14).
- 2.2 Con l'obiettivo di dare certezza circa la data di decorrenza della voltura, con riferimento alla richiesta presentata dal cliente finale, è stato previsto che la stessa venga eseguita nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta al SII da parte della controparte commerciale.
- 2.3 Nel caso in cui, invece, la controparte commerciale preesistente non intenda accettare la richiesta di voltura, è tenuta a darne informazione al SII (e, ovviamente, al cliente finale). Il POD rimarrà associato al cliente finale preesistente (nonché, alla preesistente controparte commerciale e al corrispondente utente del dispacciamento), e non verrà modificata la relazione di sistema esistente nel RCU, fino a quando non si verificherà uno dei seguenti eventi:
- a) il SII riceve una nuova richiesta di voltura per il medesimo POD;
 - b) la preesistente commerciale recede dal contratto; in tale evenienza, l'utente del dispacciamento associato al POD dovrà trasmettere al SII la risoluzione contrattuale e si procederà con l'attivazione dei servizi di ultima istanza a partire dalla prima data utile, qualora non sia pervenuta nel frattempo una nuova richiesta di attivazione contrattuale.
- 2.4 Tutti gli scambi informativi tra gli operatori avvengono per il tramite del SII, che non solo effettua gli opportuni controlli di ammissibilità correlati a ciascuna fase del processo, ma ha anche il compito di informare l'impresa distributrice della necessità di programmare la lettura del misuratore installato presso il POD

interessato nonché, in caso di recesso del venditore preesistente, di attivare i servizi di maggior tutela o salvaguardia.

- 2.5 Nei paragrafi che seguono ci si focalizzerà sugli aspetti della regolazione approvata per il settore elettrico - riferendosi direttamente all'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel (di seguito: Allegato A) - che meritano una particolare attenzione nella definizione delle analoghe disposizioni per il settore del gas naturale. Per facilitare la comprensione dei singoli argomenti, il documento presenta - per ciascun tema trattato - un *incipit* con un breve *excursus* del quadro regolatorio di riferimento.

ASPETTI GENERALI DEL PROCESSO

Box: Contesto normativo

La definizione di voltura e la regolazione tecnico-commerciale

La definizione di “voltura”, per il settore del gas naturale, è presente nell'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas (di seguito: RQDG), che recita: *voltura è, in relazione al singolo punto di riconsegna, la modifica di intestazione di un contratto di fornitura esistente, senza interruzione della fornitura del punto di riconsegna stesso.*

La variazione contrattuale o voltura a parità di condizioni di fornitura è rintracciabile, nella parte inerente alle prestazioni di qualità commerciale, nella tabella delle prestazioni soggette a preventivo rapido a cura del venditore, ma non è prevista l'applicazione di uno standard specifico o generale alla medesima. Inoltre, al comma 43.3 della RQDG, viene esplicitamente affermato che la rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono un intervento di attivazione, quali volture o subentri immediati, ossia non si applica lo standard specifico stabilito per la prestazione di attivazione della fornitura. Analogo concetto è espresso al comma 44.3 della RQDG in caso di richiesta di disattivazione della fornitura presentata dal cliente finale contestualmente alla richiesta di riattivazione per variazione nella titolarità del contratto di fornitura.

Sempre in tema di attivazione della fornitura, il comma 17.2 della deliberazione 40/2014/R/gas dispone che il Titolo III, riguardante gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati o trasformati, non si applichi alle volture. E' opportuno sottolineare che, al Titolo IV, viene poi stabilito il rinvio a successivo provvedimento dell'approvazione della disciplina in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas in servizio.

Con riferimento al tema dei corrispettivi, la deliberazione 573/2013/R/gas - che ha approvato la *Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019* (di seguito: RTDG) (che, si ricorda, insieme con la RQDG, costituisce il TUDG o *Testo Unico della regolazione della qualità e delle*

tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019) - prevede alla Tabella 11 solo contributi in quota fissa per le prestazioni di attivazione della fornitura e disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, lasciando così ai singoli prezzari definiti dalle imprese di distribuzione l'indicazione dell'eventuale contributo richiesto per le altre prestazioni, tra le quali la gestione delle volture.

Il TIVG: l'erogazione del servizio di tutela e l'attivazione dei servizi di ultima istanza

Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, contiene sia la regolazione dei servizi di ultima istanza per il gas naturale sia le direttive in tema di misura. Il TIVG disciplina l'erogazione del servizio di tutela che ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite. I commi 4.2 e 4.3 stabiliscono che, in caso di voltura, l'esercente la vendita deve verificare il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di tutela, dandone comunicazione all'impresa di distribuzione (contestualmente alla richiesta di voltura), la quale ha a disposizione cinque giorni lavorativi per associare tale informazione al punto di riconsegna (di seguito: PdR). All'articolo 12 vengono, quindi, indicate le regole per l'addebito dei corrispettivi nei casi in cui la voltura sia effettuata in una data diversa dal primo giorno del mese. Per quanto concerne i servizi di ultima istanza, la disciplina prevede che questi vengano attivati nel caso in cui un cliente si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale. L'articolo 30.1 identifica, alla lettera a), le tipologie di cliente finale che hanno diritto al servizio di fornitura di ultima istanza e, alla lettera b), quelle che accedono al servizio di default (di seguito: SdD Distribuzione). Il primo è erogato da uno (o più) fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) individuati tramite procedure ad evidenza pubblica; mentre, il servizio di *default* è nella responsabilità: a) dell'impresa di distribuzione per quanto concerne le prestazioni essenziali (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del PdR, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto); b) di una o più imprese di vendita (denominate fornitori del SdD Distribuzione – di seguito: FD_D), per quanto riguarda le attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti. Tali FD_D sono selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG.

La regolazione vigente prevede, altresì, che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FD_D (perché, ad esempio, le procedure di selezioni vanno deserte, ovvero per successivo inadempimento o cessazione dell'impresa selezionata in esito a tali procedure), la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FD_D rientra di diritto nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete.

Le condizioni economiche applicate dall' FD_D ai clienti finali non aventi diritto al FUI

sono stabilite in esito ad apposite procedure concorsuali (il SdD Distribuzione si attiva anche qualora, pur sussistendo i requisiti per l'attivazione del FUI, ne sia impossibile l'attivazione).

Entrambi i servizi si attivano con il primo giorno del mese.

Il Registro Centrale Ufficiale (RCU)

La deliberazione 296/2014/R/gas ha individuato i seguenti dati rilevanti costituenti il RCU:

- a) Codice REMI (assegnato dall'impresa di trasporto al punto di consegna della rete di distribuzione; se presente, si riferisce all'aggregato);
- b) Codice PdR (come da deliberazione n. 138/04);
- c) Partita IVA impresa di distribuzione;
- d) Partita IVA Utente della distribuzione (UdD) associato al PdR;
- e) Stato del PdR;
- f) Codice Fiscale del titolare del punto;
- g) Partita IVA del titolare del punto (in alternativa ai dati di cui alla precedente lettera f));
- h) Cognome e Nome del cliente titolare del punto;
- i) Ragione Sociale del cliente titolare del punto (in alternativa ai dati di cui alla precedente lettera h));
- j) Codice ISTAT Comune di ubicazione della fornitura;
- k) Tipologia del punto di riconsegna (secondo quanto previsto dal comma 2.3 del TIVG);
- l) Prelievo annuo;
- m) Profilo di prelievo standard;
- n) Data di inizio fornitura (gg/mm/aaaa);
- o) Data di fine fornitura (gg/mm/aaaa).

Il popolamento del RCU si è concluso con il mese di dicembre 2014. Ciascuna impresa di distribuzione è tenuta ad aggiornare i dati rilevanti secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore. Dal mese di aprile 2015, l'aggiornamento è effettuato nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi, solo a seguito di variazione di uno o più dei suddetti dati.

I REGIMI DI TUTELA E L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

- 2.6 Una delle principali differenze rispetto al settore elettrico riguarda l'erogazione dei servizi di tutela e di ultima istanza. Nel settore del gas naturale infatti, come anticipato, la normativa primaria non prevede servizi analoghi al servizio di maggior tutela (secondo i regimi di tutela previsti dalla Legge 3 agosto 2007, n.

125, che garantisce la continuità della fornitura nel caso in cui un cliente risulti senza venditore). Quindi potenzialmente tutte le controparti commerciali possono rifiutare la richiesta di voltura presentata dal nuovo cliente finale.

- 2.7 Nel caso in cui la controparte commerciale preesistente accetti la voltura richiesta, rimangono confermate le previsioni di cui al comma 4.2 del TIVG, ossia l'obbligo per la controparte commerciale di fare un'offerta con le condizioni del servizio tutelato - unitamente alle altre proposte dallo stesso definite - se il cliente finale che richiede la voltura è in possesso dei requisiti per accedervi. Così come rimangono confermate le disposizioni relative all'attivazione dei servizi di ultima istanza qualora, invece, la controparte commerciale preesistente decida di recedere dal contratto con il cliente finale associato, alla data, al PdR nel RCU. Il preesistente cliente finale, dal canto suo, potrà risolvere il contratto con la controparte commerciale - sua fornitrice e come tale associata, alla data, al PdR nel RCU - e chiedere la disattivazione della fornitura.
- 2.8 L'articolo 6 dell'Allegato A stabilisce che, in caso di non accettazione della richiesta di voltura, la preesistente controparte commerciale è tenuta a darne comunicazione al cliente finale e al SII entro due giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Alla preesistente controparte commerciale viene, poi, riconosciuta la facoltà di recedere - dal contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di prelievo interessato - in deroga a quanto previsto dalla regolazione in tema di tempistiche minime per recesso unilaterale dell'esercente.
- 2.9 L'attuale regolazione vigente per il settore del gas naturale prevede che, nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della preesistente controparte commerciale, ai sensi della deliberazione n. 138/04, l'UdD associato al PdR, che vuole estinguere la propria responsabilità per i prelievi presso il punto oggetto del contratto di fornitura risolto, deve chiedere all'impresa di distribuzione la cessazione amministrativa del servizio. Il comma 16.5 della deliberazione n. 138/04 dispone che, nei casi in cui la cessazione sia richiesta a causa della risoluzione del contratto di fornitura per recesso dell'esercente per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale, la medesima deve essere inviata entro la fine del secondo mese antecedente la data di cessazione.
- 2.10 Con specifico riferimento al processo di voltura, si ritiene che tale passaggio debba avvenire per il tramite del SII, confermando l'obbligo per l'UdD di notificare la risoluzione del contratto entro due giorni lavorativi dal ricevimento della analoga comunicazione della controparte commerciale cui è abbinato (comma 6.3 dell'Allegato A). L'UdD dovrà, altresì, indicare le informazioni previste dal comma 16.4, lettere da a) a d) della deliberazione n. 138/04, tra le quali vi è la data a partire dalla quale il richiedente non sarà più utente del servizio di distribuzione per il PdR in questione. Successivamente, in assenza di ulteriori comunicazioni di attivazione contrattuale, il SII provvederà ad informare l'impresa di distribuzione del fatto che il contratto è stato risolto e il cliente finale

è rimasto senza fornitore, trasmettendo tutti gli elementi necessari allo scopo, entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine ultimo per l'attivazione dei servizi di ultima istanza (di seguito: termine ultimo) (comma 6.4 dell'Allegato A). Poiché, allo stato dell'arte, l'impresa di distribuzione continuerà a gestire le richieste di *switching* o di disattivazione della fornitura presentate per volere del preesistente cliente finale, i cui esiti potrebbero pervenire al SII successivamente al termine ultimo, l'impresa di distribuzione sarà tenuta ad effettuare tali controlli prima di procedere all'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del TIVG.

- 2.11 In caso di esercizio del recesso da parte della preesistente controparte commerciale ed in mancanza di una richiesta di disattivazione del PdR da parte del precedente cliente finale, i servizi di ultima istanza saranno attivati proprio in relazione al preesistente cliente finale; ciò potrebbe determinare possibili comportamenti opportunistici da parte del nuovo cliente finale, che potrebbe subentrare sul punto senza mai volturare effettivamente. D'altro canto, è pur vero che il nuovo cliente finale, avente diritto alla titolarità del punto di prelievo, ha altresì diritto a poter scegliere il proprio fornitore e ad avere la fornitura, fermo restando la legittimità del rifiuto da parte della preesistente controparte commerciale, dato che nel settore del gas nessun venditore è sottoposto all'obbligo di contrarre. Nel settore elettrico è previsto che, successivamente al termine ultimo per l'attivazione dei servizi di salvaguardia o maggior tutela, l'attivazione contrattuale possa comunque essere richiesta esclusivamente dall' esercente il servizio di maggior tutela o di salvaguardia a seconda del servizio cui il cliente finale ha diritto.

IL CONTENUTO DEI FLUSSI INFORMATIVI

- 2.12 Un aspetto importante da trattare è quello inerente ai dati che la comunicazione di voltura, trasmessa dalla controparte commerciale al SII, deve contenere (Articolo 4, comma 4.2, Titolo III dell'Allegato A). Certamente è necessario confermare, rispetto alla regolazione vigente per il settore elettrico, almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice PdR,
 - b) i dati identificativi del cliente finale (la partita Iva o il codice fiscale),
 - c) il cognome e il nome del cliente titolare del punto (o, in alternativa, la ragione sociale del cliente titolare del punto) e
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto.
- 2.13 Bisogna, poi considerare che il RCU gas riporta altri dati per i quali la responsabilità della correttezza è attribuibile alla controparte commerciale che, quindi, potrebbero essere direttamente aggiornati in occasione della richiesta stessa, come la tipologia del punto di riconsegna (secondo quanto previsto dal comma 2.3 del TIVG). Questo, peraltro, permetterebbe di eliminare il flusso a

favore dell'impresa di distribuzione, di cui al comma 4.3 del TIVG, in quanto quest'ultimo sarebbe informato direttamente dal SII.

- 2.14 I dati rilevanti costituenti il RCU includono il prelievo annuo e il profilo di prelievo, i quali sono assegnati al PdR dall'impresa di distribuzione alla data di prima attivazione della fornitura e all'inizio di ciascun anno termico.¹ Questi, con l'attribuzione del PdR ad un nuovo cliente finale, potrebbero cambiare poiché risentono del numero di abitanti, del numero di apparecchiature e della tipologia di utilizzo del gas. In coerenza con quanto disposto per il settore elettrico, si ritiene che la categoria d'uso e il prelievo annuo siano dei parametri prettamente tecnici, la cui variazione dovrebbe essere gestita direttamente dall'impresa di distribuzione e non per il tramite del SII².
- 2.15 Per quanto riguarda, poi, gli altri elementi elencati al comma 4.2, lettera c) dell'Allegato A, si ritiene non pertinente la voce *Informazioni relative alla sottoscrizione e gestione del contratto di connessione* (Tabella 1, lettera d), mentre potrebbe essere utile aggiungere, ad esempio, l'indirizzo di fatturazione se diverso da quello di ubicazione del PdR e, più in generale, tutte quelle informazioni che caratterizzano il cliente finale, che sono presenti nell'anagrafica del PdR e che devono essere messe a disposizione all'UdD entrante in caso di *switching* o comunicate agli esercenti i servizi di ultima istanza in caso di attivazione di questi ultimi.
- 2.16 L'attivazione contrattuale e l'aggiornamento del RCU avverrebbero, infine, secondo gli stessi flussi informativi e con l'applicazione di controlli simili a quelli individuati dall'articolo 8 dell'Allegato A.

¹ Il profilo di prelievo è funzione della categoria d'uso del gas, della classe di prelievo e della zona climatica ed è rappresentato da una codifica parlante riportante, appunto, anche la categoria d'uso. Il TISG vigente prevede che, ogni anno, entro il 31 luglio, l'impresa di distribuzione assegni a tutti i PdR, nel proprio ambito di competenza, un profilo di prelievo standard al fine di un suo utilizzo a partire dall'inizio dell'anno termico successivo. Peraltro, il prelievo annuo è determinante per la definizione della frequenza minima di lettura ed entrambi, sia il prelievo annuo sia il profilo di prelievo, sono utilizzati per l'effettuazione della migliore stima da parte dell'impresa di distribuzione in assenza di misure rilevate e/o di autoletture, ai sensi del TIVG.

² Sul tema si rimanda a quanto illustrato nel documento per la consultazione 547/2013/R/com.

SI. Osservazioni sugli aspetti generali del processo.

Si intravedono particolari criticità nel flusso descritto?

Quali ulteriori informazioni o controlli sarebbe opportuno prevedere in relazione all'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza?

Si condivide quanto illustrato al punto 2.10?

Con riferimento al punto 2.11, si ritiene opportuno prevedere un obbligo di disattivazione del PdR?

Si condivide quanto illustrato ai punti da 2.12 a 2.16? Quali altri dati dovrebbe contenere la comunicazione di voltura e perché?

LA RILEVAZIONE DEL DATO DI MISURA

Box: Contesto Normativo

- I. Con riferimento al tema della rilevazione della misura, l'Allegato A stabilisce che l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la rilevazione della misura alla data di attivazione contrattuale, anche tramite la reiterazione di più tentativi di acquisizione del dato. In caso di insuccesso, l'impresa distributrice deve rilevare la misura nei giorni immediatamente successivi alla data di attivazione contrattuale, rispettando il termine ultimo di messa a disposizione agli utenti che è pari a 5 giorni lavorativi dalla medesima data. Il dato acquisito dovrà essere ricondotto alla data di attivazione contrattuale secondo il criterio del *pro quota die* e considerato come effettivo ai fini della fatturazione al cliente finale. I dati messi a disposizione degli utenti del dispacciamento, o degli esercenti la maggior tutela, sono i soli afferenti al periodo in cui i medesimi soggetti risultano associati al POD, in coerenza con l'articolo 18 del TIME.
- II. Le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure c.d. "periodiche", cioè non collegate all'effettuazione di prestazioni tecniche e/o commerciali, nonché gli obblighi di messa a disposizione delle medesime sono definiti nella Sezione 2 del TIVG. Su questo specifico aspetto, è previsto che dall'1 gennaio 2016, l'impresa di distribuzione sia tenuta a mettere a disposizione di ciascun UdD tutte le misure rilevate di competenza entro il sesto giorno lavorativo del mese (attualmente, vige una distinzione nel termine ultimo di messa a disposizione basata sul tipo di misura: se mensile con dettaglio giornaliero, entro il quinto giorno lavorativo del mese; altrimenti, entro il sesto giorno lavorativo).
- III. Il documento per la consultazione 405/2015/R/com illustra gli interventi che l'Autorità intende adottare con riferimento alle modalità di fatturazione dei consumi ai clienti finali del mercato *retail* di energia elettrica e di gas

naturale, in coerenza con il vigente contesto normativo e con l'evoluzione dello stesso definita dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. In tema di fatturazione di chiusura in caso di voltura, si propende per l'utilizzo in via prioritaria dell'autolettura effettuata dal cliente finale entrante, rispetto a quella eventualmente fornita dal cliente finale uscente, poiché è proprio il primo che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria, richiede la voltura. In aggiunta, sono proposti alcuni obblighi informativi in capo al venditore, che dovrebbe pubblicare sul proprio sito internet, nonché trasferire al cliente finale al momento della presentazione della richiesta, informazioni circa:

- a) la possibilità di effettuare l'autolettura;
- b) le modalità e le tempistiche di comunicazione della stessa;
- c) il fatto che il dato così comunicato potrebbe venire ricondotto alla data di avvio della fornitura;
- d) il fatto che l'utilizzo dell'autolettura ai fini della fatturazione è comunque condizionato all'assenza di un dato effettivo comunicato dall'impresa di distribuzione e ricondotto all'ultimo giorno di fornitura.

- 2.17 Per quanto concerne la raccolta e il trattamento dei dati di misura in occasione della voltura (di cui all'articolo 10, Titolo V, dell'Allegato A), nel settore del gas è opportuno fare una distinzione in ragione della tipologia di misuratore installato, se interrogabile da remoto o meno, alla luce del grado di avanzamento del piano di *roll out* degli *smart meter*.
- 2.18 Nel caso in cui sul punto sia installato un misuratore *smart*, la regolazione può seguire quanto già approvato per il settore elettrico, appena richiamato nel box sul contesto normativo.
- 2.19 Nel caso in cui sul punto sia installato un misuratore non *smart*, l'acquisizione della misura può avvenire secondo due modalità:
- a) rilevazione del dato tramite autolettura del cliente finale richiedente la voltura (sopra, nel box sul contesto normativo, è ricordata la preferenza per quella dell'entrante); oppure
 - b) rilevazione effettuata dal personale dell'impresa di distribuzione, anche su appuntamento con il cliente finale richiedente per misuratore non accessibile.
- 2.20 La modalità di acquisizione della misura, nel settore del gas, sembra condizionare direttamente l'applicazione o meno di corrispettivi a carico del cliente finale richiedente la voltura. Tale prestazione potrebbe essere quotata nel prezzario della singola impresa di distribuzione, pubblicato sul sito internet dell'operatore. Il panorama è piuttosto vario in termini di importi e vi sono prezzari che prevedono un costo solo per il caso di voltura con rilevazione della misura da

parte dell'impresa di distribuzione, altri che richiedono sempre un contributo fisso, ma differenziandolo (ad esempio, con comunicazione della lettura: 10€ con uscita del personale: 30€).

- 2.21 Premettendo che la voltura è annoverata tra le prestazioni assoggettate alla disciplina della preventivazione rapida ai sensi della RQDG, i cui oneri e tempi di esecuzione vengono comunicati al cliente finale dal venditore in sede di prima chiamata telefonica o di primo contatto, volendo lasciare libertà di scelta al cliente finale circa le due opzioni di cui al precedente paragrafo 2.19, si potrebbe prevedere che la controparte commerciale indichi, all'atto della richiesta di voltura, se trasmetterà o meno, all'impresa di distribuzione, l'autolettura del richiedente. Questa informazione, inserita tra quelle di cui al comma 5.2 e al comma 8.2 dell'Allegato A, verrebbe passata all'impresa di distribuzione per i seguiti di competenza. L'autolettura, comunicata alla controparte commerciale dal cliente finale all'atto della richiesta o, al più tardi, al momento dell'accettazione da parte della controparte commerciale preesistente (comma 4.1 dell'Allegato A, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima), potrebbe essere inoltrata all'impresa di distribuzione secondo le modalità ed i flussi standardizzati con la determina DMEG n. 4/2015, entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione di attivazione contrattuale inviata al SII. Volendo individuare una regola generale, in considerazione del fatto che l'aggiornamento del RCU avviene alla data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto e che la richiesta potrebbe essere presentata con un certo anticipo, il termine ultimo per l'inoltro della autolettura dall'UdD all'impresa di distribuzione potrebbe essere fissato a due giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale. In caso di mancata trasmissione dell'autolettura preannunciata, l'acquisizione della misura dovrà avvenire per il tramite del personale dell'impresa di distribuzione. Nei soli casi di accettazione della richiesta di voltura da parte della preesistente controparte commerciale, si potrebbe evitare il successivo invio dell'autolettura acquisita dal cliente finale entrante all'impresa di distribuzione ai fini della validazione della stessa, proprio in ragione del fatto che la controparte venditrice del punto rimane la stessa. Rimarrebbe però confermata la successiva comunicazione dell'autolettura all'impresa di distribuzione, che può utilizzarla nell'espletamento della attività di sua competenza, in linea con quanto previsto dal comma 15bis.2 del TIVG come modificato ed integrato dalla deliberazione 117/2015/R/gas³.
- 2.22 La previsione dei suddetti passaggi informativi permette di replicare quanto stabilito in tema di misura dal Titolo V dell'Allegato A anche con riferimento al

³ Comma 15bis.2 del TIVG: *“L'impresa di distribuzione procede alla stima del dato mancante sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnati al punto di riconsegna, utilizzando eventuali altri dati di misura validati in suo possesso, comprese le autoletture e i dati ottenuti in seguito all'esecuzione di prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale.”*

settore del gas naturale, fissando il termine ultimo di messa a disposizione a 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale.

- 2.23 Un aspetto che potrebbe rivelarsi particolarmente critico è quello relativo alla fissazione dell'appuntamento. Poiché la rilevazione della misura è una delle attività in capo all'impresa di distribuzione, si ritiene opportuno lasciare a quest'ultima il compito di contattare il cliente finale per concordare la data e la fascia oraria per l'acquisizione della misura, onde ottemperare all'obbligo di messa a disposizione secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo 2.22. A tal fine, nella comunicazione al SII, che ne informerà successivamente l'impresa di distribuzione, dovrà essere presente anche il numero di telefono del cliente finale.
- 2.24 Per quanto concerne, invece, i criteri di riconduzione della misura alla data di attivazione contrattuale, come noto, nel gas è spesso preferito il ricorso al profilo di prelievo standard associato al PdR (ad esempio, nei casi di *switching* ai sensi della deliberazione n. 138/04). Si ritiene, pertanto, di estendere anche al processo di voltura l'utilizzo di tale metodologia. Il dato ottenuto sarà considerato come effettivo ai fini della fatturazione al cliente finale.

S2. Osservazioni sul tema della misura.

Si condivide quanto illustrato al paragrafo 2.21? Si ritiene opportuno prevedere come obbligatoria la lettura da parte del personale dell'impresa di distribuzione per attivazione contrattuale in caso di mancata accettazione della voltura da parte della preesistente controparte commerciale?

Si condivide il termine ultimo fissato al paragrafo 2.22?

CONSEGUENZE SU SETTLEMENT GAS E BILANCI PROVVISORI

Box: Contesto Normativo

IV. Con la deliberazione 229/2012/R/gas l'Autorità ha emanato le nuove disposizioni in materia di *settlement*, contenute nel TISG, definendo:

- un'architettura basata su due sessioni: quella di bilanciamento, che viene svolta mensilmente entro il giorno 28 di ciascun mese con riferimento al mese precedente; quella di aggiustamento, che permette di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente;
- una nuova disciplina in relazione alla c.d. *mappatura dei rapporti commerciali* in modo tale che sia possibile: definire la filiera dei rapporti

contrattuali prima dell'inizio del mese di competenza; identificare in modo chiaro ed univoco il rapporto tra utente del bilanciamento (di seguito: UdB) e UdD, disegnando tale legame con il concorso delle parti interessate; consentire l'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG nei casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide, cioè nei casi di non chiusura della filiera;

- le attività nella responsabilità delle imprese di distribuzione, tra le quali, la determinazione e la messa a disposizione del responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), e di ciascun UdD per quanto di pertinenza, dell'aggregazione dei prelievi per punto di consegna della rete di distribuzione, sempre nel mese successivo a quello di competenza;
- le attività nella responsabilità del RDB, tra le quali, la profilazione dei prelievi mensili di competenza di ciascun UdD ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdB.

V. Con la deliberazione 555/2012/R/gas recante ulteriori disposizioni funzionali all'avvio del *settlement*, è stato introdotto, tra l'altro, il termine massimo di un giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta per la gestione dei primi accessi alla rete di distribuzione, così da consentire all'UdD richiedente - e agli UdB ai quali devono essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella sua titolarità - di coordinare le attività di richiesta di conferimento di capacità, di formulazione della richiesta di accesso e di creazione delle relazioni di corrispondenza, entro il termine massimo di definizione della matrice di cui all'articolo 21 del TISG.

VI. Con la deliberazione 619/2013/R/gas sono state approvate nuove disposizioni in tema di bilancio provvisorio, in linea con i principi che governano il processo del *settlement*, prevedendo sessioni di bilanciamento provvisorie giornaliere effettuate dal RdB sulla base di dati aggregati messi a disposizione dall'impresa di distribuzione ad inizio Anno Termico.

2.25 Come per il settore elettrico, fermo restando quanto sopra esplicitato in relazione al cambio della categoria d'uso, non si ravvisano conseguenze meritevoli di apprezzamento sulle attività funzionali al *settlement* nel caso in cui l'UdD rimanga lo stesso. Peraltro, come ricordato nel box sul contesto normativo, la sessione di bilanciamento - e tutti gli scambi informativi connessi - si tengono sempre nel mese successivo a quello di competenza.

2.26 Nel caso in cui, invece, l'UdD associato alla nuova controparte commerciale sia diverso da quello associato alla preesistente (qualora sia stata rifiutata la richiesta di voltura presentata dal cliente finale entrante) e la data di efficacia della voltura ricada in corso mese, questi dovrebbe già avere accesso alla rete, ovvero avere un

contratto di distribuzione attivo sul dato impianto di distribuzione e, di conseguenza, essere mappato a sistema, con una filiera commerciale già costruita sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB. L'esistenza di un contratto di distribuzione attivo garantisce tempistiche congrue con quelle proprie di una voltura senza interruzione della fornitura. Infatti, la gestione di una nuova richiesta di accesso, ai sensi della deliberazione n. 138/04, prevede dei tempi non compatibili con quelli della voltura semplice qui trattata, effettuata in tempi stretti. Nel caso in cui la data di efficacia della voltura coincida con l'inizio mese non ci sarebbero problemi anche per una prima richiesta di accesso su rete di distribuzione.

- 2.27 Per i punti non letti mensilmente con dettaglio giornaliero, nel caso in cui l'UdD associato alla nuova controparte commerciale sia diverso da quello associato alla preesistente, ma sia comunque già presente sull'impianto di distribuzione, il RdB, non sapendo dell'avvenuta voltura in corso mese, effettuerebbe la determinazione dei prelievi giornalieri di competenza dei due UdD, nell'ambito delle attività del *settlement* mensile, profilando i consumi mensili associati a ciascuno sul punto di consegna della rete - messi a disposizione dall'impresa di distribuzione - su tutto il mese e non esclusivamente in relazione ai periodi in cui risultano controparti commerciali del cliente finale. Tale operazione potrebbe avere delle conseguenze principalmente sul quantitativo di capacità di trasporto impegnata dal venditore e, per suo conto, dall'UdB; conseguenze tuttavia mitigate dalla non contemporaneità dei prelievi. L'effetto potrebbe essere evitato soltanto con l'introduzione di una comunicazione specifica nei confronti del RdB da parte del SII, il quale dovrebbe tenerne conto nell'algoritmo di calcolo della sessione di bilanciamento. Inoltre, non si ravvisano particolari conseguenze neanche con l'entrata in vigore del nuovo sistema di bilanciamento ai sensi del Regolamento Ue 312/2014, in quanto l'UdB potrà essere tempestivamente informato dell'avvenuta voltura dal proprio UdD e, quindi, potrà riprogrammare, evitando così di ritrovarsi sbilanciato.
- 2.28 Con l'aggiornamento del RCU, in seguito a voltura con una nuova controparte commerciale servita da un differente UdD, è necessario prevedere che l'impresa di distribuzione sia tenuta ad attribuire il PdR al nuovo UdD nei propri sistemi informativi, rendendogli accessibile l'anagrafica del PdR (ai sensi della regolazione in materia di standard di comunicazione), come modificata a seguito del cambiamento di intestazione, a decorrere dalla data di attivazione contrattuale.
- 2.29 Per quanto concerne la predisposizione dei bilanci provvisori, gli unici disallineamenti importanti sono quelli che potrebbero derivare dal cambiamento dell'attribuzione del PdR ad un UdD diverso e/o della categoria d'uso (e, quindi, del profilo di prelievo). Ne deriva che sarebbe ragionevole estendere al caso specifico la regola vigente per gli *switching* e per le attivazioni e disattivazioni della fornitura⁴, che però non garantisce l'aggiornamento delle informazioni per

⁴ Comma 1.1 della deliberazione 619/2013/R/gas: "Entro il quart'ultimo giorno di ciascun mese, l'impresa di distribuzione mette a disposizione del RdB, secondo modalità da quest'ultimo definite,

prestazioni con inizio validità infra mese. Poiché si reputa che la modifica dell'associazione PdR-UdD sia rilevante, anche ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti dell'utente del trasporto e del bilanciamento, si propone di introdurre una comunicazione *ad hoc* da parte del SII a favore del RdB e dell'impresa di trasporto connessa all'impianto di distribuzione.

S3. Osservazioni sul tema delle conseguenze su settlement gas e sui bilanci provvisori.

Si è favorevoli all'introduzione della comunicazione dal SII a favore del RdB e dell'impresa di trasporto connessa in caso di modifica dell'associazione PdR-UdD?

ENTRATA IN VIGORE: FASI ATTUATIVE

Box: Contesto Normativo

- VII. Con riferimento alle modalità di implementazione, l'articolo 3 della deliberazione 398/2014/R/eel ha stabilito l'applicazione di una metodologia che consentisse di accertare la piena affidabilità del SII in relazione a ciascuna attività svolta prima del suo effettivo rilascio, assicurando anche l'effettuazione di opportuni passaggi intermedi di sperimentazione e test di corretto funzionamento (di seguito: fase di sperimentazione), rispettando quindi gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 547/2013/R/com. Quest'ultimo indica esplicitamente la volontà dell'Autorità di estendere, ad un analogo processo di riforma nell'ambito del settore gas, i criteri e l'approccio metodologico di attuazione della riforma.
- VIII. Per quanto concerne gli aspetti più tecnologici, la deliberazione 162/2015/R/com ha stabilito che le imprese di distribuzione del gas con più di 50.000 PdR serviti siano tenute a utilizzare in via esclusiva, a partire dall'1 dicembre 2015, la Porta di Comunicazione (di seguito: PdC) nell'attuazione dei processi trattati nel SII che richiedono interazioni tempestive. Prerogativa della PdC è permettere un'interazione diretta e automatica tra il sistema informatico dell'utente e l'infrastruttura centrale del SII, in modalità *Application-to-Application*.
- IX. Con la deliberazione 418/2015/R/com è stato confermato l'obbligo di accreditamento al SII dei venditori, iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali, in qualità di controparte commerciale del cliente finale, i quali potranno inoltrare le richieste

l'aggiornamento dei dati trasmessi ai sensi del precedente comma 1.3 a seguito di switching, attivazioni e disattivazioni della fornitura. Tali informazioni sono trasmesse dall'impresa di distribuzione sottesa a quella di riferimento entro i due giorni lavorativi precedenti il termine ultimo di cui al presente comma."

di accreditamento al Gestore a decorrere dall'1 dicembre 2015 e accedere così al servizio di *pre-check*, che sarà reso disponibile a partire da metà gennaio 2016.

- 2.30 Come già ricordato, l'entrata in vigore della regolazione della voltura elettrica è stata fissata con la deliberazione 419/2015/R/eel solo successivamente all'esecuzione di una ampia fase di preparazione dei sistemi, così organizzata:
- a) collaudo funzionale delle specifiche tecniche predisposte dal Gestore (di seguito: collaudo funzionale);
 - b) test di funzionamento con gli operatori coinvolti, necessari alla verifica tecnica della capacità del modello di interagire correttamente e di erogare i livelli di servizio predeterminati secondo le specifiche tecniche del processo (di seguito: verifiche di funzionamento);
 - c) parallelo gestionale, volto a valutare l'efficacia del nuovo processo attraverso il confronto con i risultati prodotti dalle analoghe attività, gestite secondo le prassi vigenti (di seguito: verifiche di efficacia).
- 2.31 In esito alle suddette attività, il Gestore del SII ha trasmesso al Direttore della Direzione Mercati le seguenti due relazioni:
- a) la *Relazione attuazione voltura*, che descrive l'articolazione di dettaglio delle verifiche di funzionamento e delle verifiche di efficacia e la pianificazione di dettaglio con ciascun utente coinvolto nel processo di test;
 - b) la *Relazione risultati verifiche voltura*, sopra richiamata, che descrive i risultati delle attività di verifica effettuate con gli operatori e dalla quale si evince che le medesime sono state condotte con esito positivo.
- 2.32 Nello specifico, ai fini del presente documento, è rilevante il risultato ottenuto in relazione alle verifiche prestazionali, eseguite con lo scopo di verificare la capacità del SII di gestire un numero adeguato di richieste di voltura nei tempi previsti, nonché il rispetto dei livelli di servizio indicati nel Regolamento di Funzionamento. Queste potrebbero, pertanto, non essere replicate per il settore del gas naturale.
- 2.33 Le verifiche di efficacia, realizzate su un campione di richieste di voltura per valutare la percentuale di difformità tra l'esito/l'ammissibilità delle richieste presentate alle imprese distributrici e l'esito prodotto dal SII, invece, hanno messo in luce la complessità del confronto. Quindi, non si ritiene utile effettuarle.
- 2.34 Certamente è opportuno realizzare delle verifiche di funzionamento per:
- a) verificare la corretta esecuzione delle richieste di voltura gas da parte del SII e lo scambio di informazioni con i diversi soggetti coinvolti, risolvendo eventuali anomalie che dovessero emergere;

b) consentire agli utenti coinvolti nel processo di verificare i propri sistemi informativi e la propria capacità di gestione dei flussi in coerenza con le specifiche del Gestore e le disposizioni dell'Autorità.

2.35 Alla luce di quanto anzidetto, si ritiene possibile prevedere l'entrata in vigore della nuova regolazione della voltura gas, per il tramite del SII, a partire dal mese di luglio 2016, a seguito della pubblicazione del provvedimento per il prossimo mese di gennaio 2016.

S4. Osservazioni sull'entrata in vigore.

Si condivide la necessità di effettuare le verifiche di funzionamento?